



Allegato "A" all'atto n. 139056/36445 di repertorio

STATUTO

- DENOMINAZIONE - SEDE - FINALITA' -

ARTICOLO 1

E' costituita l'associazione denominata "**ASSOCIAZIONE CHICCA RAINA - ASSISTENZA DOMICILIARE CURE PALLIATIVE - E.T.S.**".

E' una organizzazione di volontariato (ODV) appartenente agli Enti del Terzo Settore (ETS). L'acronimo ODV verrà usato nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolti al pubblico; l'analogo uso dell'acronimo ETS avverrà dopo l'iscrizione della Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

ARTICOLO 2

L'Associazione ha sede in **Sondrio**, in **Via Lungomallero Diaz n. 18**. La variazione di indirizzo all'interno del Comune non costituisce modifica dello Statuto.

ARTICOLO 3

L'Associazione, senza fini di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

I contenuti, la struttura e l'attività dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Associazione stessa.

L'Associazione, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n.117 del 3.7.2017 lettere b) e c), si propone di:

- sensibilizzare gli operatori sanitari, i cittadini e le istituzioni ai problemi delle persone in stato avanzato di malattia;
- assistere al domicilio il malato con l'erogazione coordinata di cure appropriate per migliorare la qualità e la dignità della vita;
- offrire la presenza, la competenza, il riferimento sicuro, la certezza di non essere abbandonati, in integrazione ed in collaborazione con le strutture pubbliche che operano sul territorio;
- sostenere la famiglia del malato ed accompagnarla nell'affrontare i problemi che si presentano;
- promuovere per i volontari e per gli operatori sanitari la formazione continua che garantisca le capacità di prendersi cura in maniera globale e di dare risposte alle specifiche situazioni di bisogno;
- agire con personale professionalmente qualificato, convenzionato, e con volontari preparati e organizzati per la gestione dell'Associazione;
- potrà inoltre svolgere anche altre attività esclusivamente finalizzate al perseguimento dei fini di solidarietà sociale propri dell'Associazione;

Le cure fornite alle persone malate sono gratuite.

ARTICOLO 4

L'ambito territoriale entro il quale l'Associazione si propo-

ne di agire è limitato alla Provincia di Sondrio e più in generale alla Regione Lombardia. Al fine di svolgere le proprie attività l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti.

- PATRIMONIO -

ARTICOLO 5

Il patrimonio dell'Associazione è formato dal fondo di costituzione, dalle quote associative, dalle donazioni e dalle sovvenzioni che dovessero pervenire a qualunque titolo da parte di Enti, Società o Privati. L'Associazione al fine di finanziare le proprie attività di cui all'art. 3 del presente statuto potrà porre in essere anche attività di raccolta fondi come previsto dall'art. 7 del D.Lgs. n.117 del 3.7.2017.

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie di carattere solidaristico e di utilità sociale previste dall'art. 3.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

Nel caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, per qualsiasi motivo, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altro Ente del Terzo Settore che svolga attività analoga secondo le disposizioni di cui all'art.9 del D.Lgs. 117/2017.

- SOCI -

ARTICOLO 6

I soci si distinguono in:

- a) soci fondatori;
- b) soci sostenitori;
- c) soci ordinari.

I soci fondatori sono coloro che sono intervenuti all'atto costitutivo dell'Associazione.

I soci sostenitori sono coloro che, per particolari benemeritenze acquisite nei confronti dell'Associazione, vengono riconosciuti tali dal Consiglio Direttivo.

I soci ordinari sono tutti coloro che risultano in regola con il pagamento della quota associativa.

I nominativi dei soci risultano da apposito registro da tenersi a cura del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 7

Diventano soci ordinari coloro che sono in regola con la quota associativa e facciano richiesta verbale di iscrizione all'Associazione. Verranno esclusi dall'albo dei soci tutti coloro che, nonostante un sollecito scritto, non versino la quota associativa annuale e coloro che compiono atti contrari alle finalità associative.

Ammissione ed esclusione dei soci sono determinate dal Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati hanno il diritto di:

- prendere visione della copia integrale del presente Statuto e degli eventuali Regolamenti;
- partecipare a tutte le attività associative;
- essere informati periodicamente sulle decisioni e le iniziative deliberate e in corso di deliberazione;
- usufruire delle strutture dell'Associazione;
- esaminare tutti i libri sociali.

Tutti gli associati hanno il dovere di:

- osservare tutte le norme contenute nello Statuto vigente e negli eventuali Regolamenti;
- comportarsi, sia nei confronti degli organi direttivi dell'Associazione che degli altri associati, nonché dei terzi in generale che vengano in contatto con l'Associazione, secondo i principi della correttezza e della buona fede;
- versare puntualmente le quote associative nei termini, importi e modalità stabiliti dal Consiglio Direttivo.

- ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE -

ARTICOLO 8

Gli organi dell'Associazione sono:

- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e il Presidente Onorario (se nominato);
- l'Assemblea dei Soci;
- il Collegio dei Revisori.

Tutte le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese, sostenute effettivamente e documentate, nell'interesse dell'Associazione.

- CONSIGLIO DIRETTIVO -

ARTICOLO 9

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile di componenti da 5 a 7 eletti fra gli associati per un periodo di tre anni. I componenti del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

ARTICOLO 10

Al Consiglio Direttivo sono attribuiti i più ampi poteri ritenuti necessari per il conseguimento degli scopi dell'Associazione e per la sua gestione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne fossero a conoscenza.

ARTICOLO 11

Il Consiglio Direttivo nella sua prima adunanza nomina, tra i propri membri:

- il Presidente ed eventualmente il Presidente Onorario;
- il Vice Presidente;
- il Tesoriere;
- il Segretario.

ARTICOLO 12

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte che lo ritenga opportuno o che gliene sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi componenti e, comunque, una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto di gestione. La convocazione del Consiglio Direttivo avviene mediante comunicazione diretta a ciascun componente almeno quindici giorni prima della riunione. In tale comunicazione vanno specificati la data, l'ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno.

ARTICOLO 13

Il Consiglio Direttivo è l'organismo che indica gli obiettivi dell'Associazione e le modalità di perseguimento degli stessi, delibera sui modi e sui tempi di gestione e di realizzazione delle attività e su ogni altro argomento sottoposto al suo esame. Elabora annualmente il bilancio consuntivo e preventivo dell'Associazione. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono regolarmente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei voti dei consiglieri presenti; a parità di voti prevale quello del Presidente.

ARTICOLO 14

Il Segretario compila e tiene aggiornato lo schedario dei soci, provvede alla corrispondenza, controlla con il Tesoriere il versamento delle quote sociali, cura lo svolgimento del Consiglio Direttivo e delle assemblee e ne redige di norma i verbali, è responsabile con il Tesoriere della esecuzione delle disposizioni emanate dal Presidente, coordina l'attività per il raggiungimento dei fini statutari, controfirma tutti gli atti dell'Associazione.

ARTICOLO 15

Il Tesoriere controlla con il Segretario il versamento delle quote sociali, provvede alla tenuta della contabilità, è responsabile con il Segretario della esecuzione delle disposizioni emanate dal Presidente, controfirma tutti gli atti dell'Associazione.

ARTICOLO 16

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e presiede sia il Consiglio Direttivo sia l'Assemblea. Il Presidente vigila sulla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e assicura il funzionamento dell'Associazione. Nei casi di urgenza adotta anche determinazioni di competenza del Consiglio Direttivo, salvo ratifica di questo nella prima riunione successiva. Il Vice Presidente sostituisce in tutte le sue attribuzioni il Presidente in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo.

ARTICOLO 17

I membri del Consiglio Direttivo, il Segretario, il Tesoriere, il Vice Presidente ed il Presidente restano in carica tre anni. In caso di vacanza la carica viene ricoperta dai candidati non eletti in ordine e secondo i voti ottenuti.

I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea all'inizio delle operazioni di voto. Il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere sono eletti con votazioni distinte e successive, dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti.

- ASSEMBLEA DEI SOCI -

ARTICOLO 18

L'Assemblea dei soci deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Partecipano all'Assemblea, con diritto di voto, tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali.

ARTICOLO 19

L'Assemblea è costituita da tutti i soci ed è convocata dal Presidente anche in luogo diverso dalla sede sociale. Ogni socio può rappresentare un numero massimo di tre associati mediante delega. Le deliberazioni, in sede ordinaria, sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

ARTICOLO 20

La convocazione dell'Assemblea, a cura del Presidente, avviene mediante affissione di avviso presso la sede sociale unitamente ad avviso con lettera o e-mail ai singoli soci quindici giorni prima della riunione: l'avviso indica il giorno e l'ora della riunione con gli argomenti da sottoporre al vaglio dell'Assemblea. L'avviso di convocazione prefissa anche l'adunata in seconda convocazione, che può aver luogo ad un'ora dalla prima.

ARTICOLO 21

L'Assemblea ordinaria dei soci delibera:

- sulla relazione del Presidente e sugli argomenti all'ordine del giorno;
- approva i bilanci preventivi e consuntivi;
- elegge i membri del Consiglio Direttivo;
- elegge il Collegio dei Revisori dei Conti;
- stabilisce l'ammontare delle quote sociali e le modalità di riscossione;
- formula proposte sulla gestione e sulle attività dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ARTICOLO 22

L'Assemblea straordinaria dei soci può essere convocata dal Consiglio Direttivo a maggioranza ogni volta che esso ritenga di sottoporre al giudizio argomenti di particolare importanza per l'Associazione. Il Consiglio Direttivo è tenuto inoltre a convocare l'Assemblea dei soci ogni volta che almeno 1/10 (un decimo) di essi ne faccia richiesta. In tal caso i soci dovranno specificare per iscritto gli argomenti all'ordine del giorno da proporre all'Assemblea.

L'assemblea straordinaria delibera:

- sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

ARTICOLO 23

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e in sua assenza dal Vice Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori.

Il Presidente accerta la regolarità della convocazione e costituzione dell'Assemblea, il diritto ad intervenire e la validità delle deleghe. Dell'Assemblea si redige verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. L'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione è valida con la presenza di almeno 1/5 (un quinto) dei soci e delibera, a maggioranza dei presenti, le modifiche allo statuto. Per deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, secondo le norme di cui all'art. 21 del Codice Civile.

- COLLEGIO DEI REVISORI -

ARTICOLO 24

La gestione dell'Associazione, qualora la legge o l'Assemblea lo impongano, potrà essere controllata da un Collegio dei Revisori costituito complessivamente da tre componenti, due effettivi ed uno supplente, eletti dall'assemblea dei soci secondo i criteri di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 117 del 3.7.2017. I Revisori devono accertare la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e a tale scopo possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ai relativi atti di ispezione, revisione e controllo. I Revisori restano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

ARTICOLO 25

Il rendiconto dei fondi dell'Associazione viene tenuto dal Tesoriere che, almeno una volta all'anno, lo sottopone all'approvazione del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 26

La quota associativa, se non diversamente stabilito dall'assemblea dei soci è di euro 25,00 (venticinque e zero centesimi).

ARTICOLO 27

L'esercizio dell'Associazione si chiude il 31 dicembre di ogni anno. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Il bilancio d'esercizio e la relazione sulle attività svolte sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di Aprile.

Il Consiglio Direttivo è altresì competente a svolgere qualsiasi attività connessa alla redazione e presentazione del bilancio.

Il bilancio d'esercizio deve essere redatto in conformità all'art. 13 D.Lgs. 117/2017 e, qualora emanato, al Decreto Ministeriale di cui all'art. 13 comma 3 D.Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 28

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

ARTICOLO 29

I verbali delle deliberazioni degli organi dell'Associazione devono essere trascritti su apposito registro in ordine cronologico e sottoscritti dal Presidente dell'organo.

In particolare, i libri sociali sono tenuti a cura di ciascun organo dell'Associazione, ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs. 117/17. I componenti degli organi sociali ed i soci dell'Associazione hanno il diritto di esaminare, in ogni momento, i libri sociali, facendone esplicita richiesta al Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 30

La Associazione nello svolgimento delle proprie attività potrà avvalersi di volontari ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. I volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro, tenuto a cura del Consiglio Direttivo. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria.

Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo.

L'Associazione provvederà ad assicurare i volontari ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

ARTICOLO 31

In caso di scioglimento dell'Associazione i suoi beni, dopo il pagamento di eventuali debiti, verranno devoluti secondo quanto previsto dall'art. 5 del presente Statuto.

ARTICOLO 32

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile, alla normativa nazionale e regionale in materia.

F.to Anna Maria Vesnaver

F.to Franco Cederna Notaio